

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI  
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA – CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Diana Genovese ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

**CLIENTE**

**ATTORE**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno discusso oralmente e concluso come da verbale d'udienza che precede.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato **CLIENTE** ha convenuto in giudizio la Banca chiedendo *“in via principale, accertare e dichiarare l'applicazione da parte della Banca, di interessi usurari, siano essi di tipo oggettivo e/o soggettivo, nel rapporto di conto corrente ordinario intercorso con la CLIENTE, accertare e dichiarare altresì in ragione dell'applicazione degli interessi usurari e delle commissioni e spese non dovute, anche a rettifica del saldo attuale di CC, un importo a favore del correntista (alla data del 31/12/2014) pari ad Euro 44.469,78, salvo errori e/o omissioni; nei trimestri interessanti gli anni dal settembre 1991 - al dicembre 2014, per l'effetto condannare l'Istituto bancario di cui al punto che precede alla restituzione, in favore del correntista, dell'importo pari ad Euro 44.469,78, illegittimamente addebitatogli nel corso del rapporto, ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, eventualmente compensandolo con l'eventuale ulteriore debito del correntista”*.

La società attrice ha esposto di aver intrattenuto con la Banca un contratto di conto corrente ordinario affidato con apertura di credito, indicato con il n. **OMISSIS** e che, come risulterebbe dalla perizia di parte depositata, sarebbe emerso un comportamento anomalo della Banca nella tenuta del conto, sottolineando la presenza di un'usura sia di tipo oggettivo che concreto (rectius: usura soggettiva), durante tutti i trimestri compresi negli anni che vanno dal 30/09/1991 al 31/12/2014 e, sulla base di tali anomalie, un maturato credito a favore del correntista (al netto del saldo negativo risultante alla data del 31/12/2014) pari ad € 44.469,78.

Si è costituita in giudizio la Banca chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, l'improcedibilità della domanda per mancanza di un valido tentativo di mediazione, la declaratoria della prescrizione del diritto azionato, sia per decorrenza del periodo decennale sia per quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 per la restituzione degli interessi, la declaratoria di inammissibilità della domanda in quanto il conto corrente n.

*Sentenza, Tribunale di Chieti - Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese, n. 56 del 14 maggio 2020*

OMISSIS è tuttora aperto con il saldo passivo di euro 30.798,46 alla data del 31.03.2019; nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda, per la compensazione tra il saldo passivo del conto corrente n. omissis di euro 30.798,46 alla data del 31.03.2019 e l'eventuale importo indebito, la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite secondo la vigente normativa, oltre spese generali IVA e CPA con la maggiorazione di legge, essendo la causa manifestamente infondata.

La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti.

### **1) Sull'ammissibilità delle domande proposte dalla società attrice**

In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione proposta dalla società attrice, in quanto il rapporto di conto corrente n. omissis risulta essere ancora aperto al momento della proposizione dell'azione.

Sul punto, si precisa che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità della domanda.

Come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che si inserisce nel solco tracciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite in materia, *“nel caso (...) che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”* (cfr. Cass. Civ. n. 798/2013). Come evidenzia la Corte di Cassazione nella sentenza appena citata, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito e quindi il correntista sulla base di tali annotazioni non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (nella stessa sentenza la Corte precisa che *“di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”*).

Dello stesso avviso, peraltro, è l'orientamento della maggioritaria giurisprudenza di merito (cfr. ex multis: Tribunale di Parma, 22.02.2018; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20.02.2018; Tribunale di Torino, 18.03.2016).

Ciò premesso, occorre precisare che l'apertura del conto corrente al momento della proposizione della domanda non impedisce al cliente di proporre, in funzione o anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (amplius di accertamento negativo) intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento della nullità degli addebiti (a titolo di interessi, commissioni e spese) eseguiti dalla banca in

*Sentenza, Tribunale di Chieti - Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese, n. 56 del 14 maggio 2020*

base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare - avere.

Questa azione può essere normalmente proposta quando il c/c è ancora aperto, senza che a ciò osti quanto asserito nella pronuncia della Suprema Corte n. 789/2013, ove le condizioni dettate riguardano la sola azione di ripetizione dell'indebitato. Infatti, in primo luogo, sul piano dell'interesse ad agire, quanto il c/c è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Secondo la varietà dei casi, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebitato può implicare semplice riduzione dell'esposizione debitoria, maggiore disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino passaggio a credito dal saldo di c/c. In secondo luogo, sul piano degli elementi costitutivi dell'azione, l'azione di nullità/accertamento negativo condivide con quella di cui all'art. 2033 c.c. un nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio *thema decidendum* della seconda. Soltanto per agire in ripetizione di indebitato - non anche per agire per la nullità - il cliente ha l'onore di allegare e provare, oltre all'indebitato, anche lo spostamento patrimoniale ossia la rimessa solutoria.

Tali argomentazioni, peraltro, sono in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per il quale, "il correntista, (...) ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.

Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice" (Cass. Civ. n. 21646/2018). Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite della Cassazione, "*il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli*" (Cass. Sez. U. n. 24418/2010).

Va, pertanto, dichiarata ammissibile la domanda di accertamento sottesa all'azione.

## **2) Sulla fondatezza della domanda di accertamento proposta dalla società attrice**

Per il principio della ragione più liquida, si ritiene che la domanda di accertamento proposta dalla società attrice sia, in ogni caso, infondata e vada rigettata per le ragioni che saranno esposte. In base al principio della ragione più liquida, la domanda può essere, infatti, respinta in virtù della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).

*Sentenza, Tribunale di Chieti - Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese, n. 56 del 14 maggio 2020*

Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 7501/2014, secondo la quale chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, la società attrice era, innanzitutto, gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l’onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

La Corte di Cassazione ha, infatti, argomentato nei seguenti termini: *“va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell’affermare un dovere di rilevamento d’ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l’onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Chieti - Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese, n. 56 del 14 maggio 2020 tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).*

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “*nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)” (Cass. Civ. n. 20693/2016, ma si veda altresì, Cass. Civ. n. 17923/2016).*

Il medesimo indirizzo è seguito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr., Tribunale di Roma, 18.1.2017; Corte di Appello di Milano 5.1.2017; Corte di Appello di Roma, 26.1.2016).

Orbene, nel caso di specie, la società attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Invero, non è stato prodotto il contratto originario n. 28341, asseritamente aperto nel 1991, ma unicamente una serie di estratti conti scalari per alcuni periodi frammentati relativi all'intera durata del rapporto.

Al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, non può evidentemente sopperire l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto nelle memorie istruttorie e, peraltro, non reiterato in sede di precisazione di conclusioni. Ivi, invero, parte attrice ha richiesto l'esibizione da parte dell'Istituto di credito, degli estratti conto da inizio rapporto e dei contratti sottoscritti. Orbene, considerata la documentazione prodotta nel presente giudizio, l'ordine di esibizione va senz'altro ritenuto inammissibile, in quanto, oltre ad essere assolutamente generico, non è stato preceduto da alcuna istanza ex art. 119 T.U.B. Il correntista, infatti, non ha dimostrato di aver avanzato – prima del giudizio – richiesta alla Banca di tutta la documentazione necessaria alla promozione della presenza azione (Tribunale di Marsala, 4.2.2015; Tribunale di Torino, 29.11.2017, n. 5799).

Non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”. Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente,

*Sentenza, Tribunale di Chieti - Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese, n. 56 del 14 maggio 2020*

colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Con la disposizione da ultimo citata – nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l'ulteriore previsione per cui il "cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni – e non più in sessanta – il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art.119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

In assenza della documentazione indispensabile ad una corretta ricostruzione del rapporto oggetto di causa e prima di tutto dei contratti sottoscritti, la perizia di parte depositata si dimostra di fatto inattendibile e l'azione giudiziaria stessa (e non solo la consulenza tecnica d'ufficio richiesta) indubbiamente esplorativa. L'attore, invero, ha quanto meno l'onere di verificare le condizioni minime della domanda prima di proporla in giudizio e la documentazione prodotta è indubbiamente insufficiente a tal fine.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda proposta dalla parte attrice deve essere integralmente rigettata.

### **3) Sulle spese di lite**

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00 in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da CLIENTE;
- 2) rigetta la domanda di accertamento proposta da CLIENTE;
- 3) condanna CLIENTE alla rifusione delle spese processuali in favore di BANCA che si liquidano in € 3.972,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti che hanno rinunciato a presenziare ed allegazione al verbale.

Ortona, 14 maggio 2020

Il Giudice  
Dott.ssa Diana Genovese

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*